

Publicato il 28/01/2023

N. 00128/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00612/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 612 del 2022, proposto da Tim s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Lirosi, Marco Martinelli e Pietro De Corato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Liguria Digitale s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Vivani ed Elisabetta Sordini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

di Vodafone Italia s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Lo Pinto, Fabio Cintioli e Paolo Giugliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e di Infodata s.p.a., Dime s.r.l., Consorzio Stabile Three For Tech Group s.c. a r.l., Azienda Sociosanitaria Ligure n. 5, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

degli atti della gara europea a procedura aperta indetta da Liguria Digitale s.p.a. *“per l'affidamento in outsourcing dei servizi ICT per le infrastrutture tecnologiche di ASL5 attualmente presenti e attività di innovazione e adeguamento delle infrastrutture stesse e dei relativi servizi”*, e, segnatamente, della determinazione prot. n. 3662 del 30/8/22, di aggiudicazione al raggruppamento temporaneo di imprese con mandataria capogruppo Vodafone.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Liguria Digitale s.p.a. e di Vodafone Italia s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2023 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe la società TIM s.p.a., gestore uscente del servizio, ha impugnato gli atti della gara europea a procedura aperta indetta da Liguria Digitale s.p.a. *“per l'affidamento in outsourcing dei servizi ICT [Information technology and communication, n.d.r.] per le infrastrutture tecnologiche di ASL5 attualmente presenti e attività di innovazione e adeguamento delle infrastrutture stesse e dei relativi servizi”* e, segnatamente, la determinazione prot. n. 3662 del 30/8/22, di aggiudicazione al raggruppamento temporaneo di imprese con mandataria capogruppo Vodafone.

Espone: - che il disciplinare di gara si raccomandava di *“non indicare o, comunque, non fornire i dati dell'Offerta economica in sezioni diverse da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura”* (par. 13.1, p. 18); - che, in relazione all'offerta tecnica, il disciplinare prescriveva che *“l'Allegato C1 «Composizione e Prezzi dei beni e servizi oggetto di offerta» (SENZA IMPORTI) dovrà essere predisposto secondo il fac-simile dell'Amministrazione e, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere privo di prezzi”*, e che *“A pena di esclusione dalla gara, l'Offerta Tecnica, il Capitolato*

Tecnico, l'Allegato C1 e i curriculum vitae dovranno essere privi di qualsivoglia indicazione di carattere economico"; - che nel capitolato tecnico era specificato che *"salvo diversa indicazione, i valori richiesti o indicati nel capitolato tecnico (per soglie, quantità, tempi, orari, parametri, ecc.) sono da intendersi come requisiti minimi da soddisfare a pena esclusione dalla gara"* (par. 2, p. 9), anche quando vi sia la dicitura *"OPZIONALE"*, trattandosi di *"elementi di gara che, a pena esclusione, devono essere obbligatoriamente descritti e offerti, ma il cui acquisto non è obbligatorio da parte dell'Ente"* (par. 2, p. 9); - che alla gara hanno partecipato due soli concorrenti, la ricorrente TIM e il RTI Vodafone; - che, all'esito della valutazione delle offerte tecniche, la commissione giudicatrice e il seggio di gara hanno comunicato il punteggio conseguito nell'offerta tecnica: TIM, 37,05 punti; RTI Vodafone, 42 punti; - che, il 30/8/22, il seggio di gara e il RUP hanno approvato il verbale 4 in seduta pubblica, che ha attribuito il punteggio economico ai concorrenti e approvato la graduatoria provvisoria, che ha visto il RTI Vodafone primo classificato con 72 punti, seguito da TIM con 43,91 punti.

Lamenta che, dall'esame della documentazione ostesa a seguito dell'evasione di istanza di accesso, sarebbe emersa l'illegittimità della mancata esclusione del RTI Vodafone, vuoi per l'assoluta incompletezza e indeterminatezza dell'offerta tecnica (ciò che, in tesi, spiegherebbe la differenza di prezzo offerto rispetto a TIM), vuoi per violazione del divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica.

A sostegno del gravame ha dedotto i relativi due motivi di ricorso, come segue.

1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 59 c. 3, lett. a), 94, c. 1, lett. a), del d.lgs. 50/16; parr. 16, 17 e 21 del Disciplinare; parr. 2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.7 e 4.8 (e relativi sottoparagrafi) del Capitolato tecnico. Violazione dell'"Allegato – B1.1 Elenco Sedi". Incompletezza e indeterminatezza dell'offerta. Violazione dei chiarimenti nn. 57 del 17/12/21. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti.

Il RTI Vodafone avrebbe dovuto essere escluso per aver presentato un'offerta tecnica parziale, incompleta ed indeterminata sotto molteplici profili, attinenti:

- 1.1) alla mancata offerta di collegamenti per 12 delle sedi elencate nell'“Allegato B1.1 – Elenco Sedi” (paragrafi 4.1 e 4.1.1. del capitolato);
- 1.2) alla mancata valorizzazione, nell'offerta economica, della richiesta implementazione delle misure di sicurezza minime AGID al mercato delle Pubbliche Amministrazioni, con forniture e servizi di assistenza per tutto il periodo di durata dell'appalto, nonché alla mancata offerta del livello minimo richiesto “STANDARD S”, ed all'assenza di risorse specificamente dedicate al servizio di Conduzione operativa e di Service Desk;
- 1.3) al mancato impegno ad inviare *report* a cadenza semestrale circa la gestione dei cablaggi (paragrafo 4.4.1.6 del capitolato);
- 1.4) al mancato impegno ad effettuare la formazione per rendere autonomi i tecnici dell'Ente nell'utilizzo del Sistema MDM Mobile Device Managemet (paragrafo 4.4.4.12 del capitolato);
- 1.5) all'omissione di qualsivoglia informazione sul dimensionamento dei servizi di Active directory (paragrafo 4.4.4.1), Proxy e sistemi di categorizzazione (paragrafo 4.4.4.4), Fonia virtuale (paragrafo 4.4.4.15), Servizio di rilevazione presenze (paragrafo 4.4.5.1) e del Servizio di videosorveglianza e antintrusione (paragrafo 4.4.5.2).

2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost., dell'art. 94, c. 1, lett. a), del d.lgs. n. 50/16, del divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica; dei principi di segretezza delle offerte, di correttezza, di parità di trattamento e di non discriminazione, dell'autovincolo. Violazione dei parr. 13.1, 16 e 21 del Disciplinare. Eccesso di potere per contraddittorietà estrinseca, irragionevolezza della motivazione.

Il RTI Vodafone avrebbe dovuto essere escluso dalla gara anche per la violazione del divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica, per avere indicato nell'offerta tecnica, al paragrafo 4.8.7, la percentuale minima di incremento (2,5%) del canone base per l'estensione dei servizi di *help desk* e di presidio sui beni acquisiti attraverso altri canali (MEPA, CONSIP, donazioni,

etc.), con ciò fornendo indebitamente la quotazione economica dei relativi servizi.

Con atto notificato il 10.10.2022 TIM ha dedotto un ulteriore profilo di asserita indeterminatezza e incompletezza dell'offerta tecnica di Vodafone, come segue (seguendo la numerazione precedente).

3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 59 c. 3, lett. a), 94, c. 1, lett. a), del d.lgs. 50/16; parr. 16, 17 e 21 del Disciplinare; parr. 2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.7 e 4.8 (e relativi sottoparagrafi) del Capitolato tecnico. Violazione dell'“Allegato – B1.1 Elenco Sedi”. Incompletezza e indeterminatezza dell'offerta. Violazione dei chiarimenti nn. 57 del 17/12/21. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti.

Vodafone non avrebbe presentato un piano dettagliato per il collegamento *wireless* presso le sedi S. Andrea – S. Bartolomeo – S. Nicolò – via Fazio – via 24 Maggio – via Sardegna – via Paci (Sarzana).

Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso Liguria Digitale s.p.a. e Vodafone Italia s.p.a., controdeducendo.

Con atto notificato in data 8.11.2022 Vodafone Italia s.p.a. ha proposto ricorso incidentale, affidato a tre motivi, come segue.

1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 59 e 83 del d.lgs. n. 50 del 2016. Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 della Costituzione nonché dei principi di buon andamento della pubblica amministrazione, di ragionevolezza e di proporzionalità. Violazione e falsa applicazione dei parr. 13.1, 16 e 21 del disciplinare di gara. Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità e ingiustizia manifesta.

Per la non creduta ipotesi in cui le clausole previste dai paragrafi 13.1, 16 e 21 del disciplinare di gara dovessero essere interpretate nel senso - prospettato da TIM - di precludere in via assoluta alla commissione ogni valutazione circa la effettiva idoneità dell'elemento economico inserito nell'offerta tecnica a poter disvelare in anticipo il contenuto dell'offerta economica, impugna tali previsioni della *lex specialis*, che sarebbero illegittime per contrasto con i

principi che governano la materia, principi che postulano un apprezzamento in concreto, e non in astratto, dell'idoneità dell'elemento economico fornito a ricostruire in via anticipata l'offerta economica nella sua interezza o, quanto meno, in aspetti economicamente significativi, idonei a consentire potenzialmente al seggio di gara di apprezzare prima del tempo la consistenza e la convenienza dell'offerta economica.

2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 59 e 83 del d.lgs. n. 50 del 2016. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 241 del 1990. Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Costituzione. Violazione e falsa applicazione del par. 16 e 21 del disciplinare di gara. Violazione e falsa applicazione del par. 4.4.5.2 "servizio di videosorveglianza e antintrusione" del capitolato tecnico. Violazione e falsa applicazione del par. 4.3.1 "implementazione delle misure di sicurezza minime AGID al mercato P.A. - circolare AGID 18 aprile 2017, n.2 del 2017". violazione e falsa applicazione del par. 4.2.2 relativo al "servizio di asset management e service desk". Eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità e ingiustizia manifesta. Sostiene, a sua volta, che la relazione tecnica presentata da TIM presenterebbe numerose lacune e difformità rispetto alle prescrizioni minime previste nella *lex specialis* ai paragrafi 4.4.5.2, 4.3.1 e 4.2.2 del capitolato, ciò che ne avrebbe dovuto comportare l'esclusione.

3. In via subordinata, violazione e falsa applicazione degli artt. 59 e 83 del d.lgs. n. 50 del 2016. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 241 del 1990. Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Costituzione. Violazione e falsa applicazione dei parr. 16 e 21 del disciplinare di gara. violazione e falsa applicazione dei parr. 4.4.4.1 "active directory", 4.4.4.4 "proxy e sistemi di categorizzazione", 4.5 "servizio di monitoraggio e network management". Eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità e ingiustizia manifesta.

Anche TIM non avrebbe riportato nella propria relazione tecnica tutti i requisiti minimi di fornitura indicati nel capitolato tecnico, sottoscritto per

accettazione dai legali rappresentanti degli offerenti.

Alla pubblica udienza del 13 gennaio 2023 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.

Il ricorso principale, che dev'essere scrutinato per primo, è infondato, per le motivazioni che seguono (secondo l'ordine dei motivi di ricorso).

1. Quanto al primo motivo di ricorso ed al motivo aggiunto, occorre premettere che, ai sensi dell'art. 32 comma 14-*bis* del D. Lgs. n. 50/2016, *“I capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto”*.

Si tratta di una norma che costituisce puntuale applicazione, rispetto ai contenuti dei capitolati tecnici specificamente richiamati nella documentazione di gara, della generale disposizione di cui all'art. 1374 cod. civ. sulla integrazione del contratto (*“Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità”*).

Nel caso di specie, il punto II.2.4) del bando di gara (doc. 3 delle produzioni 10.10.2022 di parte ricorrente) così descriveva – per relationem – l'appalto: *“Oggetto della presente gara è l'affidamento in outsourcing dei servizi ICT per le infrastrutture tecnologiche di ASL5 attualmente presenti e attività di innovazione e adeguamento delle infrastrutture stesse e dei relativi servizi, così come meglio descritto nel Capitolato Tecnico”*, che dunque era specificamente richiamato.

Più precisamente, a termini del disciplinare di gara, *“l'Aggiudicatario dovrà eseguire il servizio, nel rispetto delle modalità, dei tempi e dei livelli di servizio descritti nel Capitolato Tecnico nel suo complesso, che contiene quindi tutti gli elementi minimi che devono essere in ogni caso garantiti ancorché accettati incondizionatamente nell'offerta presentata dai concorrenti”* (art. 3), di talché la documentazione tecnica avrebbe dovuto contenere, a pena di esclusione, *“b) il Capitolato Tecnico firmato digitalmente per accettazione”* con la specifica precisazione che *“la sottoscrizione del Capitolato Tecnico implica, tra l'altro, l'integrale accettazione del suo contenuto ed in*

particolare l'accettazione delle clausole ivi previste a pena di esclusione e quelle aventi ad oggetto le caratteristiche/prestazioni minime”.

Orbene, è pacifico che il capitolato speciale si atteggi alla stregua di condizioni generali di contratto ex art. 1341 cod. civ., predisposte unilateralmente dalla pubblica amministrazione ed accettate dagli aspiranti contraenti, quale garanzia della conoscenza delle obbligazioni contrattuali discendenti dall'aggiudicazione e della volontà di eseguirle nella esatta connotazione indicata nel capitolato stesso (cfr. T.A.R. Lazio Roma Sez. III, 8/11/2005, n. 10768; id., I, 27.6.2002, n. 5907, che qualificano la mancata sottoscrizione del capitolato come una “omissione sostanziale”, causa di esclusione): addirittura, con specifico riferimento alla disciplina delle clausole contrattuali vessatorie prevista dall'art. 1341, secondo comma, cod. civ., la giurisprudenza civile ha sempre affermato che l'obbligo di specifica approvazione per iscritto di tali clausole non è operante allorché i contraenti richiamino nella sua interezza il capitolato d'appalto come parte integrante del contratto, ricorrendo, in siffatta ipotesi, non la figura del contratto di adesione, bensì del contratto a relazione perfetta, in cui il riferimento al capitolato deve essere considerato come il risultato di una scelta concordata, diretta all'assunzione di uno schema al quale le parti si riportano con una formula denotante, sia pure in modo sintetico, l'effettiva conoscenza ed accettazione di tutte le clausole ivi contenute (Cass. civ., I 26/9/2007, n. 19949; id., 2/10/2001, n. 12203).

Dunque, se è vero che – di regola – la sottoscrizione del capitolato speciale avviene soltanto “*per presa visione*”, con la limitata funzione di assicurare la serietà dell'offerta, in quanto compilata con la chiara consapevolezza della prestazione richiesta, nel caso di specie il disciplinare di gara richiedeva invece una specifica sottoscrizione “*per accettazione*”, con l'effetto di integrare la volontà negoziale del proponente rispetto alle obbligazioni dedotte come prestazioni minime.

Stando così le cose, è allora evidente come, attesa la eterointegrazione dell'offerta contrattuale con le caratteristiche minime descritte nel capitolato

tecnico specificamente sottoscritto per accettazione, l'eventuale omessa descrizione, nel documento di offerta tecnica, di elementi o caratteristiche minime scontasse soltanto la mancata attribuzione di un punteggio tecnico, ma giammai avrebbe potuto determinare l'esclusione dalla gara per difetto dei requisiti minimi, come erroneamente preteso dalla ricorrente.

Né depone in tal senso la prescrizione della presentazione dell'offerta tecnica in forma *“strutturata in capitoli e paragrafi coincidenti a quelli dell'indice del Capitolato tecnico”* (punto n. 16 del disciplinare di gara, p. 26), trattandosi di un precetto funzionale a consentire soltanto una migliore valutazione comparativa delle offerte da parte della commissione, cioè in forma sinottica rispetto a ciascun criterio o sub-criterio oggetto di valutazione.

Del resto, non è neppure dedotto che, per i profili omessi da Vodafone nella descrizione della propria offerta - come elencati nel primo motivo di ricorso e nell'atto aggiuntivo - l'operatore controinteressato abbia conseguito una valutazione superiore allo zero, cioè alla mera sufficienza, corrispondente, nell'ottica del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla rilevata assenza di elementi *“migliorativi”* rispetto ai requisiti minimi, assicurati dalla sottoscrizione *“per accettazione”* del capitolato tecnico.

Donde l'infondatezza del motivo.

2. Palesemente infondato è anche il secondo motivo di ricorso, con cui TIM deduce che il RTI Vodafone avrebbe dovuto essere escluso dalla gara (anche) per la violazione del divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica, per avere indicato nell'offerta tecnica, al paragrafo 4.8.7 (concernente i servizi di *help desk*, presidio e conduzione operativa e applicativa dei beni e software acquisiti dall'Ente al di fuori del contratto in gara), la percentuale minima di incremento (2,5%) del canone base per l'estensione dei servizi di *help desk* e di presidio sui beni acquisiti attraverso altri canali (MEPA, CONSIP, donazioni, etc.), con ciò fornendo indebitamente la quotazione economica dei relativi servizi.

Giova richiamare la corrispondente disposizione capitolare, a mente della quale *“L’Ente a sua discrezione, durante tutto il periodo di esecuzione del contratto, potrà richiedere all’Impresa di estendere i servizi di help desk, conduzione applicativa, operativa, di presidio e di fleet management oggetto del presente contratto anche ai beni e applicativi software entrati in disponibilità dell’Ente a seguito di procedure non riferite al presente contratto, purché assimilabili alle tipologie definite nel presente documento. Ad esempio, a puro titolo indicativo, i beni e i software oggetto del presente paragrafo potrebbero essere stati acquisiti dall’Ente a seguito di donazioni oppure per mezzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) o per adesioni a Convenzioni CONSIP. [...] L’inserimento degli elementi aggiuntivi nel perimetro della conduzione fornita dall’Impresa, determinerà un incremento del canone base secondo le percentuali offerte dall’Impresa nella declinazione rappresentata nell’apposita tabella dell’Allegato C1 (10 – Beni Fuori Contratto). L’impresa dovrà indicare nell’offerta economica le percentuali di calcolo del canone, da applicare al valore di acquisto del bene (IVA esclusa), oppure al canone annuo in caso di noleggio, nell’intervallo determinato dai limiti minimo e massimo pari rispettivamente al 2,5% e al 10%. Ad esempio nel caso l’Ente acquisisca un bene diverso da quelli già gestiti del valore di € 1.000,00 (IVA esclusa), per usufruire dei servizi di conduzione, presidio e help desk nel perimetro del presente Capitolato si determinerà un aumento del canone annuo massimo pari a € 100,00 (IVA esclusa) per i restanti anni di contratto”*.

Orbene, l’orientamento della giurisprudenza – anche della sezione (cfr. T.A.R. Liguria, I, 15.12.2022, n. 1099) - di gran lunga prevalente è nel senso di ritenere che la clausola che prevede l’esclusione per il caso in cui vengano inseriti elementi economici nell’offerta tecnica debba essere interpretata in senso conservativo, valutando in concreto se l’elemento economico inserito nell’offerta tecnica sia idoneo anche solo potenzialmente a rendere edotta la commissione circa la convenienza economica della medesima, e a condizionarne il giudizio (cfr. Cons. Stato, III, 17 giugno 2021, n. 4682; id., V, 28 giugno 2021, n. 4871; da ultimo id., 1 maggio 2022, n. 3725), sicché la stazione appaltante e, per essa, la commissione è chiamata a valutare se nel

concreto gli elementi economici esposti o desumibili dall'offerta tecnica siano effettivamente tali da permettere di ricostruire in via anticipata l'offerta economica nella sua interezza, ovvero, quanto meno, in aspetti economicamente significativi, idonei a consentire potenzialmente di apprezzare prima del tempo la consistenza e la convenienza di tale offerta.

Nel caso di specie, tale valutazione è stata motivatamente effettuata dalla commissione nella seduta del 19.5.2022 (doc. 7 delle produzioni 18.10.2022 di Liguria Digitale, pp. 21 di 35), ed appare perfettamente in linea con gli approdi giurisprudenziali sopra richiamati.

In particolare, la percentuale indicata dal RTI Vodafone riguarda un servizio soltanto opzionale, il cui prezzo finale dipenderà dal numero e dall'effettivo valore di (eventuale) acquisto o noleggio - allo stato, sconosciuto - dei beni acquisiti dall'amministrazione in via autonoma.

Se si considera che, in base al contratto, l'Ente sarà dotato di tutte le attrezzature necessarie alle proprie esigenze, è allora evidente come la percentuale indicata dal concorrente sia destinata a tradursi in un preciso importo - anche pari a zero, o comunque irrisorio, in presenza di pochi beni di valore modesto acquisiti e/o noleggiati dall'ente - soltanto nella successiva fase di esecuzione del contratto, sicché essa era strutturalmente inidonea a consentire, all'atto della sua conoscenza, una ricostruzione effettiva dell'offerta economica nel suo complesso.

Donde l'infondatezza del motivo.

A ciò si aggiunga che - come specificamente osservato dalla commissione - il servizio di cui al punto 4.8.7 non era neppure oggetto di specifica attribuzione di punteggi sotto il profilo tecnico, ciò che esclude in radice anche la sua idoneità a condizionare, anche solo potenzialmente, le valutazioni discrezionali della commissione sull'offerta tecnica.

Donde l'infondatezza del motivo.

L'infondatezza del ricorso principale e dei motivi aggiunti determina l'improcedibilità del ricorso incidentale per carenza di interesse.

Le spese seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta e dichiara improcedibile il ricorso incidentale.

Condanna TIM s.p.a. al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 6.000,00 (seimila), oltre spese generali, IVA e CPA nei confronti di ciascuna delle parti resistenti costituite, oltre al rimborso del contributo unificato versato in relazione al ricorso incidentale.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Angelo Vitali, Consigliere, Estensore

Liliana Felletti, Referendario

L'ESTENSORE
Angelo Vitali

IL PRESIDENTE
Giuseppe Caruso

IL SEGRETARIO